



Sentenza n. 31 del 2024

Presidente: Augusto Barbera - Giudice relatore e redattore: Marco D'Alberti
decisione del 23 gennaio 2024, deposito del 29 febbraio 2024
Comunicato stampa del 29 febbraio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ric. n. 19 del 2023

parole chiave:

RIPARTO DI COMPETENZE – LEALE COLLABORAZIONE – INTESA

disposizione impugnata:

- art. 33, comma 5-ter, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13

disposizioni parametro:

- artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale; non fondatezza

La Regione Puglia promuove **due distinte questioni di legittimità** aventi ad oggetto l'art. 33, comma 5-ter, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, come convertito, che ha modificato l'art. 9, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

In primo luogo, la disposizione viene impugnata nella parte in cui, alla lettera a), numero 2, dispone – **al fine di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo, da svolgere a Taranto nel 2026 – la nomina di un commissario straordinario** con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nello specifico, tale previsione risulterebbe illegittima laddove **non prevede un'intesa con la Regione Puglia o comunque un adeguato coinvolgimento collaborativo** della stessa Regione nell'adozione del decreto.

In secondo luogo, viene impugnata la lett. b) della citata disposizione, laddove ha previsto che il programma predisposto dal commissario delle opere infrastrutturali occorrenti per lo svolgimento dei Giochi venga approvato «con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», così disponendo **l'eliminazione della previsione** (contenuta nella versione precedente del citato comma 5-ter) **della necessità di un'intesa con la Regione Puglia.**

In entrambi i casi, le disposizioni violerebbero gli artt. 117, commi terzo e quarto, Cost. – incidendo su ambiti materiali di competenza legislativa regionale, concorrente e residuale –

e il principio di leale collaborazione. In pari misura, sarebbe violato il principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 Cost., poiché una funzione amministrativa verrebbe attratta a livello statale senza adeguati strumenti di raccordo.

La difesa regionale sostiene che si sarebbe di fronte ad una **forma di chiamata in sussidiarietà**, che richiede un necessario strumento di raccordo con la Regione; viceversa, la difesa statale inquadra la normativa indubbiata nell'ambito dell'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., al fine di garantire il rispetto dei vincoli europei connessi al PNRR.

La Corte ritiene che, effettivamente, si è realizzata una chiamata in sussidiarietà, poiché lo Stato ha attratto a sé compiti che incidono su materie rientranti nella competenza legislativa della Regione Puglia, per soddisfare l'esigenza di un esercizio unitario delle funzioni relative alla realizzazione delle infrastrutture per lo svolgimento dei Giochi. Pertanto, pena la lesione del principio di sussidiarietà e degli artt. 117 e 118 Cost., **è necessario un adeguato coinvolgimento delle Regioni, titolari della potestà legislativa concorrente o residuale.**

A tal riguardo, la Corte costituzionale afferma che l'«adeguatezza dello strumento collaborativo prescelto dal legislatore **va valutata in relazione alle funzioni attratte in sussidiarietà e all'ampiezza delle competenze regionali coinvolte (sentenze n. 6 del 2023 e n. 62 del 2005)**»; nel caso di specie, le materie impattate dalla disposizione oggetto del giudizio sono quella del «governo del territorio» e quella dell'«ordinamento sportivo», di competenza concorrente, nonché il trasporto pubblico locale, di competenza residuale.

Tutto ciò posto, il giudice costituzionale afferma che **la soluzione per le due questioni prospettate non può essere la medesima, in quanto è necessario guardare alle concrete funzioni attratte in sussidiarietà.**

Invero, «nel modello delineato dal legislatore, **il fulcro della attrazione è costituito dall'approvazione, con decreti interministeriali, del programma delle opere infrastrutturali.** Tale fase rappresenta, infatti, il momento centrale del trasferimento allo Stato delle funzioni volte ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari per lo svolgimento dei Giochi». Con riferimento a tale ipotesi – che riguarda l'attrazione di funzioni sostanzialmente amministrative – **non si può prescindere dal rispetto della leale collaborazione attraverso lo strumento dell'intesa tra Stato e Regione Puglia.**

Con riferimento, invece, alla nomina del commissario straordinario, la previsione del solo parere del Presidente della Regione Puglia costituisce uno strumento di collaborazione adeguato, in quanto «tale nomina, seppur significativa, è comunque strumentale rispetto alla successiva, e fondamentale, fase di approvazione del programma delle opere».

Per i motivi ora esposti, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter, lettera b), del d.l. n. 13 del 2023, nella parte in cui non richiede l'acquisizione dell'intesa della Regione Puglia ai fini dell'adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali.

Viceversa, risultano non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5-ter, lettera a), numero 2), del d.l. n. 13 del 2023, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione.

Simone Barbareschi